



ORDINANZA N. 032

II.1/F0002-2022

Bergamo, 20 ottobre 2022

OGGETTO: Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento e misure volte al contenimento dei consumi energetici degli edifici con accesso al pubblico - anno termico 2022-2023.

IL SINDACO

Visti:

- la Delibera Giunta Regionale (DGR) 5 agosto 2020 - n. XI/3502 “Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili – aggiornamento 2020” ed in particolare l’art. 7:
 - comma 13 secondo il quale i Sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili;
 - commi 1 e 2 secondo cui, nell’ambito della climatizzazione estiva e invernale, il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 319 Reg. G.C. del 04.09.2008 che si applica alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali vigenti che non prevedono specifiche sanzioni o rinviato a quelle previste dall’art. 7 bis del TUEL.

Preso atto che il Comune di Bergamo è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile.

Preso atto altresì del Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022, con il quale il Consiglio energia del 26 luglio 2022 ha approvato la proposta di Regolamento presentata dalla Commissione europea al fine di aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’UE attraverso la riduzione dei consumi di gas naturale nel periodo 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023.

Come previsto dal Regolamento, la riduzione della domanda di gas mira a realizzare da subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia, intesi come maggiore gas a disposizione da iniettare in stoccaggio fino ad ottobre, e a minore erogazione dagli stessi stoccaggi nel successivo periodo invernale. In particolare, gli Stati membri dovranno fare del loro meglio per introdurre misure volontarie di riduzione dei consumi a livello nazionale, che diventerebbero obbligatorie con la



dichiarazione di uno nuovo stato di allerta, la c.d. 'Allerta UE', che il Consiglio può attivare su iniziativa della Commissione o su richiesta di almeno cinque autorità nazionali che abbiano dichiarato lo stato di allerta. Le misure volontarie di riduzione della domanda che gli Stati membri sono chiamati ad adottare fra il 1° agosto 2022 e il 31 marzo 2023, devono tendere a ridurre i consumi nazionali di gas di almeno il 15% rispetto alla media dello stesso periodo di 8 mesi nei cinque anni precedenti.

Considerato che la riduzione dei consumi promossa regolamentando il funzionamento degli impianti di riscaldamento sarà attuata entro il mese di settembre 2022 modificando la vigente regolamentazione della temperatura e dell'orario di accensione invernale attraverso un decreto del Ministro della Transizione Ecologica, visto il combinato disposto del "Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale" (Allegato 2 al decreto ministeriale 18 Dicembre 2019), che già prevede che possano essere adottate, in caso di emergenza, misure di riduzione dei consumi gas per il riscaldamento invernale, e dell'art.2 "Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale" del decreto-legge n.16/2022, che consente, ai fini della sicurezza nazionali, di adottare anche in via preventiva ogni misura prevista dal piano di emergenza gas.

Dato atto che la legge n° 34 del 27 aprile 2022 di modifica del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", all'art. 19-quater (Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici) prevede, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023, che la temperatura dell'aria per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici non debba essere superiore, in inverno a 19°C (più 2°C di tolleranza), né inferiore, in estate, a 27°C (meno 2°C di tolleranza) al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato.

Rilevato che, in data 6 ottobre 2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha emesso il D.M. 383 riducendo di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile con le seguenti limitazioni per le temperature massime:

- 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Dato atto altresì che l'art.5 comma 1 del citato DPR n.74/2013 dispone che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili";

Considerato che le temperature del periodo in corso sono particolarmente miti, al di sopra della media stagionale,

ORDINA

1. la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento posticipando l'accensione al **29/10/2022 e fino al 07/04/2023**.
2. I limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale sopracitati **NON** si applicano:



- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

3. Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione NON si applicano nei seguenti casi:

- a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- b) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al punto 2, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- c) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;
- d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

ORDINA ALTRESÌ

Che vengano mantenute chiuse, ove siano in funzione impianti di climatizzazione estiva/invernale (raffrescamento/riscaldamento degli ambienti), tutte le porte di accesso al pubblico da parte degli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti, e bevande, attività artigianali e degli edifici con accesso al pubblico, ad eccezione del tempo necessario all'entrata e all'uscita delle persone ed alle operazioni funzionali all'esercizio o nel caso in cui l'eccessivo affollamento richieda idoneo ricambio d'aria o renda impossibile la chiusura delle porte.

Qualora un esercizio commerciale e di somministrazione alimenti e bevande abbia uno spazio all'aperto di pertinenza dell'attività (dehors), sia in area pubblica che in area privata, per cui deve garantire il servizio agli avventori - se presenti - e per cui si rende indispensabile il passaggio continuativo del personale dall'interno all'esterno, è da considerarsi escluso dal presente provvedimento.

RAMMENTA

l'obbligo di spegnimento di tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno entro le ore ventitré nel periodo di ora legale ed entro le ore ventidue nel periodo di ora solare, di cui al combinato disposto degli artt. 11, comma 2 della L.R. 31/2015 e art. 9, comma 4 della L.R. 17/2000.



DEMANDA

alla Polizia Locale e a tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, la verifica dell'osservanza della presente ordinanza; al Settore Comunicazione e Promozione del Territorio - Ufficio Stampa - di effettuare, in opportuno coordinamento con il Settore Tutela Ambientale, tutte le azioni finalizzate alla massima diffusione dei contenuti del presente provvedimento.

INFORMA

che la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) con calcolo del p.m.r. ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 319 Reg. del 04.09.2008 pari a euro 100,00 a carico del titolare dell'esercizio commerciale, o dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande, o del responsabile dell'attività diretta al pubblico; che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente e l'invio alle Associazioni di categoria.

Giorgio Gori*

* Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82